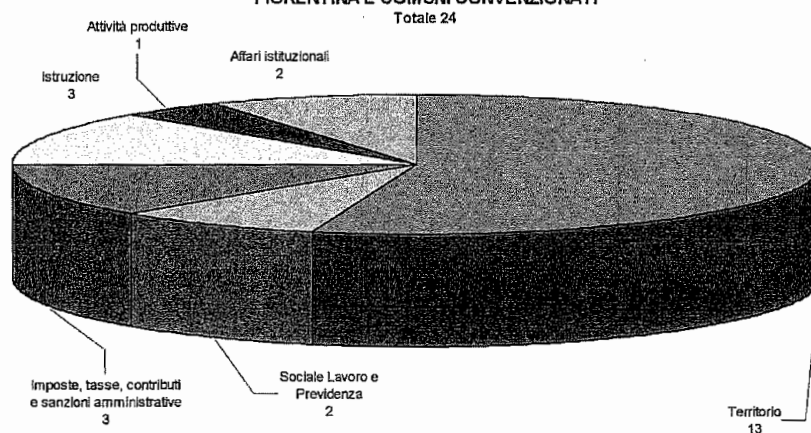
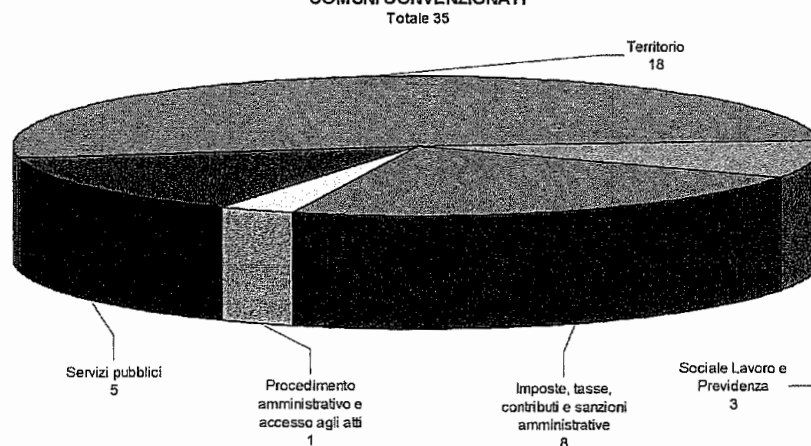
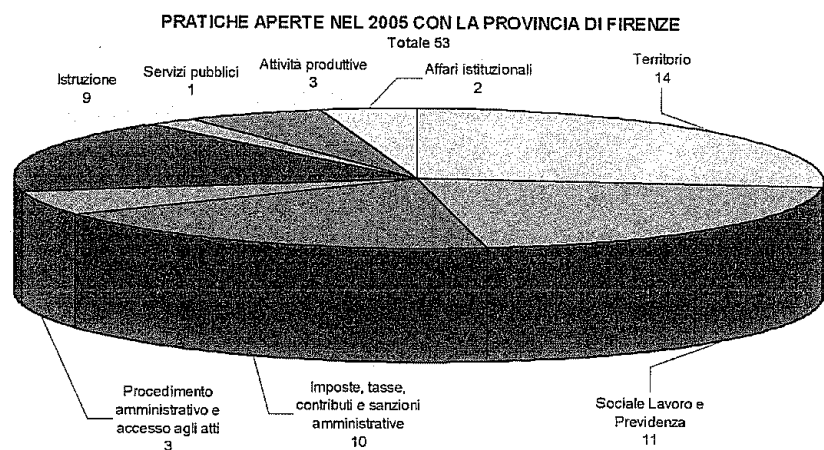


che nell'arco di pochi anni sono, purtroppo, destinati ad un, possibile, aggravamento andando ad aggiungersi a coloro che già oggi sono già portatori di gravi patologie (196 casi pari al 13%).

**PRATICHE APERTE NEL 2005 CON LA COMUNITA' MONTANA MONTAGNA
FIORENTINA E COMUNI CONVENZIONATI****PRATICHE APERTE NEL 2005 CON LA COMUNITA' DEL MUGELLO E
COMUNI CONVENZIONATI**



**NUMERO DIFENSORI CIVICI LOCALI
DELLA REGIONE TOSCANA SUDDIVISI PER PROVINCIA**

NUMERO DIFENSORI CIVICI LOCALI DELLA REGIONE TOSCANA SUDDIVISI PER PROVINCIA	
Province	Numero difensori civici
Arezzo	3
Massa e Carrara	6
Pistoia	4
Prato	2
Firenze	10
Siena	7
Pisa	9
Grosseto	3
Lucca	6
Livorno	6
Totale	56

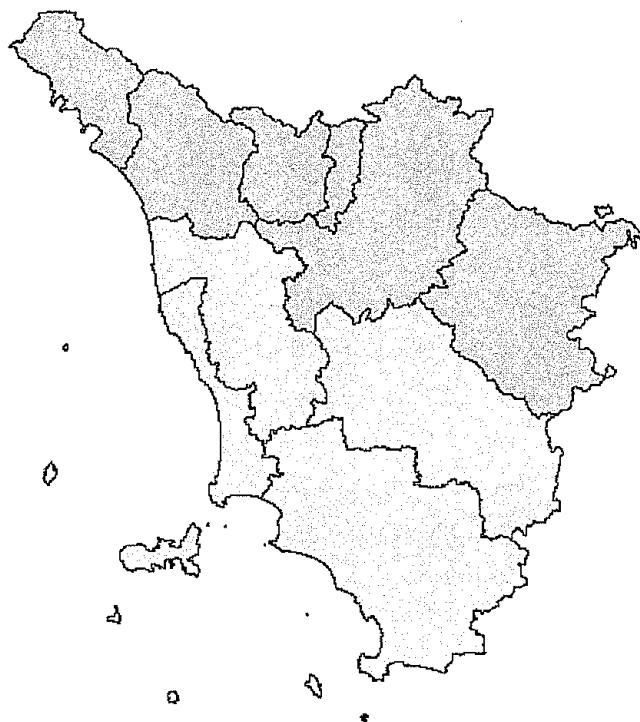
DIFENSORI CIVICI PROVINCIALI

Province coperte da difesa civica con difensori civici locali	Province coperte da difesa civica con convenzione con Difensore civico regionale	Province non coperte da difesa civica
Arezzo	Firenze	Grosseto
Lucca		Livorno
Massa e Carrara		Pisa
Pistoia		Siena
Prato		
Totale n. 6	Totale n. 1	Totale n. 4

DIFESA CIVICA DELLE COMUNITA' MONTANE

Comunità montane coperte da difesa civica con difensori civici locali	Comunità montane coperte da difesa civica con convenzione difensore civico regionale	Comunità montane non coperte da difesa civica
Amiata Grossetana (G.R.)	Montagna Fiorentina (FI)	Alta Val di Cecina (PI)
Amiata Val d'Orcia (SI)	Mugello (FI)	Alta Versilia (LU)
Appennino Pistoiese (PT)		Area Lucchese (LU)
Cetona (SI)		Casentino (AR)
Colline del Fiora (G.R.)		Colline Metallifere (G.R.)
Garfagnana (LU)		Elba Capraia (LI)
Lunigiana (MS)		Media Valle del Serchio (LU)
Val di Bisenzio (PO)		Pratomagno (AR)
Val di Merse (SI)		
Valtiberina (AR)		
Totale n. 10	Totale n. 2	Totale n. 8

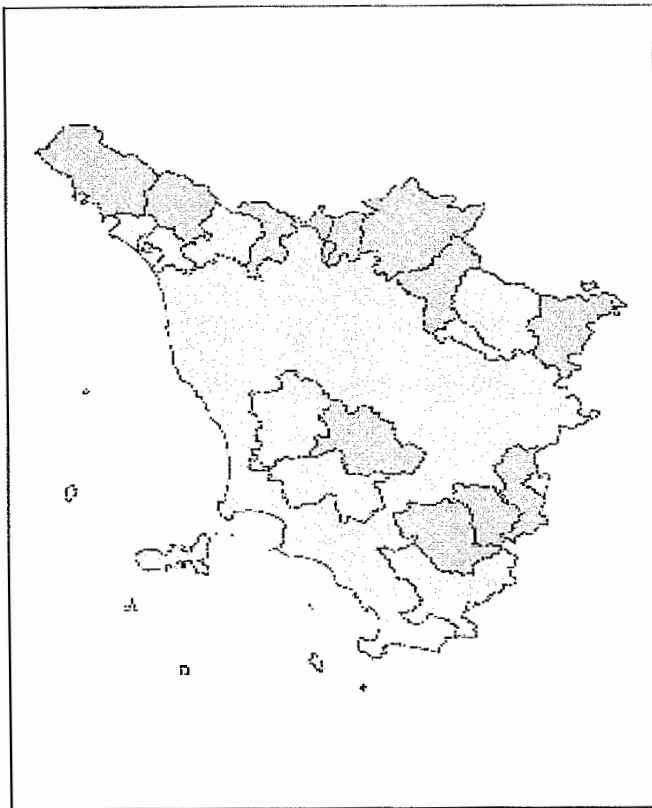
LA DIFESA CIVICA E I COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA						
COMUNE	Comuni coperti da difesa civica con difensori civici locali	abitanti	Comuni coperti da Difesa civica con convenzione difensore civico regionale	abitanti	Comuni non coperti da difesa civica	abitanti
AREZZO	19	222.948			20	120.612
FIRENZE	18	711.564	16	114.186	10	108.110
GROSSETO	13	59.650			15	151.436
LIVORNO	8	251.531			12	74.913
LUCCA	19	172.522			16	199.822
MASSA CARRARA	16	130.883			1	66.769
PISA	10	224.334			29	159.626
PISTOIA	19	223.825			3	44.678
PRATO	6	218.835			1	9.051
SIENA	29	180.923			7	71.365
TOTALE	157	2.396.915	16	114.186	114	1.006.382



CARTINA DELLA TOSCANA: il colore arancione indica le province con difensore civico mentre quello grigio indica le province senza difensore civico

■ PROVINCE COPERTE DA DIFESA CIVICA N. 6:

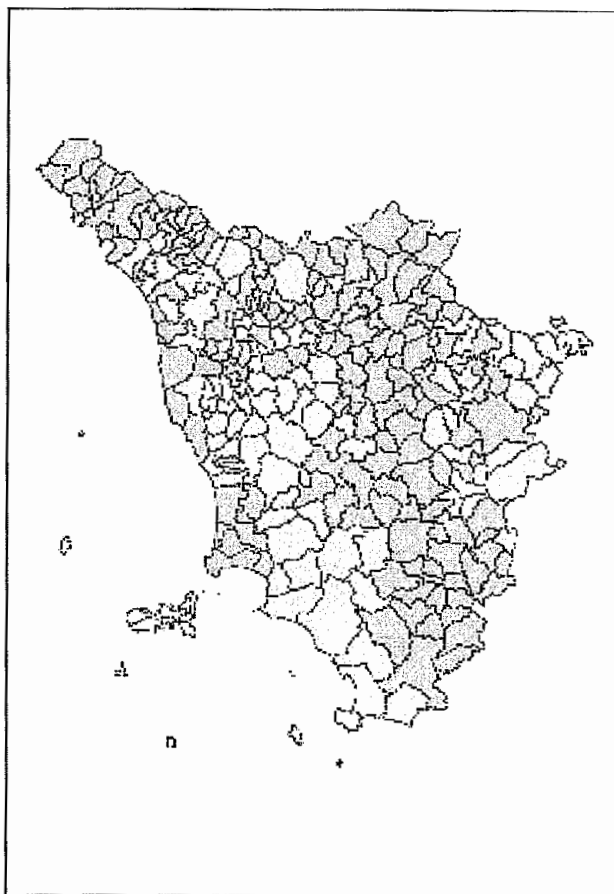
Arezzo
Firenze (convenzione con difensore civico regionale)
Lucca
Massa e Carrara
Pistoia
Prato



CARTINA DELLA TOSCANA
il colore arancione indica le
Comunità montane con difensore
civico mentre quello grigio indica
le Comunità montane senza
difensore civico

▣ **COMUNITA' MONTANE COPERTE DA DIFESA CIVICA N. 12**

- Amiata Grossetana
- Amiata Val d'Orcia
- Appennino Pistoiese
- Cetona
- Colline del Fiora
- Garfagnana
- Lunigiana
- Montagna Fiorentina
- Mugello
- Val di Bisenzio
- Val di Merse
- Valtiberina



CARTINA DELLA TOSCANA:
il colore arancione indica i Comuni con difensore civico mentre
quello grigio indica i Comuni senza difensore civico

POPOLAZIONE COPERTA DA DIFESA CIVICA
TOTALE 2.511.101 (CIRCA IL 70%)

REGIONE TOSCANA

- N. 157 COMUNI COPERTI DA DIFESA CIVICA
- N. 16 COMUNI COPERTI DA DIFESA CIVICA CON
CONVENZIONE DIFENSORE CIVICO REGIONALE
- **TOTALE COMUNI COPERTI DA DIFESA CIVICA N. 173**
- N. 114 COMUNI NON COPERTI DA DIFESA CIVICA

Risoluzione sul diritto di accesso

Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana Riunione del 25 febbraio 2005

Vista la legge n. 15 dell'11 febbraio 2005, "Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Tenuto conto che dalla lettura complessiva della nuova disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi emerge un dato inequivocabile; che, seppur riconosciuto espressamente come diritto, gli ambiti di esercizio del diritto di accesso, sia sotto il profilo della legittimazione attiva, sia sotto il profilo dei requisiti dell'interesse ad agire, sia sotto il profilo degli atti accessibili, risultano notevolmente ridotti;

Ritenuto altresì che ciò, oltre a restringere gli spazi oggettivi di tutela del cittadino, contrasta con il dettato del nuovo Statuto della Regione Toscana che, all'art.54, nel disciplinare l'accesso in ambito regionale innova in favore dei cittadini la disciplina dell'istituto sino a consentire che si prescindano dall'obbligo di motivazione;

Considerato che tale scelta risulta peraltro legittimata anche dal dettato della nuova legge di riforma della L. 241/90, che prevede che "resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire ulteriori livelli di tutela";

Ricordato altresì che all'art. 56 del nuovo statuto regionale il diritto di accesso viene espressamente citato tra i compiti essenziali del difensore civico regionale;

Rilevato che appare pertanto urgente, anche alla luce della nuova qualificazione del diritto di accesso quale livello essenziale delle prestazioni civili e sociali riconosciute al cittadino, pervenire alla formulazione di una nuova legge regionale che recepisca le disposizioni statutarie

INVITA

Il Consiglio regionale a dare attuazione alla disposizione statutaria toscana restituendo al cittadino le facoltà e i diritti connessi al diritto di accesso che la giurisprudenza consolidata ha oramai riconosciuto quale contenuto essenziale della tutela;

Il Consiglio delle autonomie locali a proseguire i già proficui contatti con la Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana, finalizzati a sensibilizzare gli enti locali a garantire nelle loro disposizioni statutarie e regolamentari ulteriori livelli di difesa ai cittadini secondo le previsioni della L.15/2005.

Regolamento della difesa civica

REGOLAMENTO TIPO PER LE FUNZIONI E I COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO
COMUNALE E/O PROVINCIALE

Approvato dalla Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana in data 22.9.2005

CAPO I ISTITUZIONE E INTERVENTO

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 FUNZIONI

ART. 3 AMBITO DI INTERVENTO

ART. 4 POTERI

ART. 5 OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE

Art. 6 MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 7 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO II REQUISITI E MODALITA' PER LA ELEZIONE

Art. 8 REQUISITI PER LA NOMINA-INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA'

Art. 9 DOVERI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 10 ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11 DURATA DEL MANDATO RINUNCIA; DECADENZA ; REVOCA

CAPO III SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE

Art. 12 SEDE, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 13 FINANZIAMENTO

Art. 14 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

Art. 15 RELAZIONE ANNUALE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

CAPO I ISTITUZIONE E INTERVENTO

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, di promozione e di tutela non giurisdizionale dei diritti, degli interessi legittimi collettivi e diffusi di soggetti singoli e associati.

2. I cittadini, ai sensi dell'art. ... dello Statuto e secondo le modalità ivi richiamate, in conformità alle disposizioni del T.U. degli Enti Locali, possono presentare apposita petizione al fine di promuovere e sollecitare l'istituzione del difensore civico. Tale richiesta deve essere discussa ed esaminata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Il Difensore civico, in conformità ai principi definiti dalle leggi, dallo Statuto e dalla Carta per la Difesa Civica Locale, approvata dalla Conferenza Permanente dei Difensori civici della Toscana e dal Consiglio delle Autonomie Locali, e dei principi enunciati dai documenti delle Organizzazioni Internazionali in materia, esercita la propria attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

4. Il Difensore civico è organo dotato di autonomia amministrativa e contabile.

5. Il Comune può procedere all'istituzione del difensore civico in forma associata o stipulare con altri enti (Regione, Provincia, Comunità montane, Comuni limitrofi) apposite convenzioni in modo da assicurare la copertura di tutto il territorio da parte della rete della Difesa civica locale. Nella convenzione dovranno essere disciplinate la durata, le modalità d'intervento del difensore civico presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

ARTICOLO 2 FUNZIONI

1. Il Difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza di parte, nei casi di cattiva amministrazione e concorre con gli altri organi della amministrazione al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità.

Il Difensore civico promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della legalità degli atti e l'applicazione del principio di equità.

2. Il Difensore civico esercita funzioni di tutela non giurisdizionale con particolare attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli.

3. Nella propria attività il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate

4. Il difensore civico, al fine di favorire il potenziamento della rete della difesa civica e di assicurarne il miglior esercizio, attiva rapporti di collaborazione con il difensore civico della Regione e degli altri enti locali e partecipa agli organismi di coordinamento appositamente costituiti.

Collabora altresì con il Mediatore europeo e con i difensori civici locali di altri paesi per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

5. Qualora la questione non sia di competenza del Difensore civico egli comunque può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 AMBITO DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune (o della Provincia), degli organismi ed enti dipendenti e dei soggetti pubblici e privati gestori di servizi pubblici (comunali e/o provinciali), delle società controllate o partecipate dal comune e/o dalla provincia

ARTICOLO 4 POTERI

1. Il Difensore civico può chiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni e notizie sullo stato delle pratiche relativamente a qualsiasi procedimento di competenza di uno dei soggetti indicati nell'art. 3

2. Al difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie.

3. Al difensore civico è riconosciuta la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di acquisire le informazioni sullo stato della pratica, sulle procedure, sugli atti e sui documenti. Può disporre l'esame congiunto della questione sottoposta alla sua attenzione, in modo da ricercare i correttivi e le soluzioni che contemperino gli opposti interessi.

4. Il difensore civico può effettuare sopralluoghi e accertamenti anche alla presenza dei soggetti interessati al fine di verificare lo stato dei fatti.

5. Il difensore civico può esperire tentativi di conciliazione, anche promuovendo incontri fra il soggetto interessato e i soggetti di cui all'art. 3 e suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

**ARTICOLO 5
OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE**

1. Il Difensore civico è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

**ARTICOLO 6
MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Il Difensore civico interviene d'ufficio o su istanza di parte. La presentazione della istanza non è soggetta a formalità e se non è presentata per iscritto, viene verbalizzata a cura del funzionario che la riceve. Al ricevimento della richiesta il difensore civico inizia tempestivamente il procedimento.

2. Effettuata una prima valutazione del fondamento dell'istanza, il difensore civico chiede al funzionario responsabile ogni informazione utile alla completa ed esauriente valutazione della questione.

3. Il Difensore civico informa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il soggetto interessato sullo stato della questione.

4. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

5. La proposizione di ricorsi giurisdizionale o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico.

**ARTICOLO 7
RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Difensore civico invita il responsabile del procedimento a fornire tutta la documentazione e i chiarimenti necessari.

2. Ove il responsabile del procedimento non sia stato nominato, il Difensore civico invita l'amministrazione destinataria dell'intervento a designare la persona responsabile della istruttoria sulla pratica oggetto di segnalazione.

3. Il responsabile del procedimento o chi per esso è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta e fornisce entro dieci giorni dalla richiesta - o entro il diverso termine stabilito dal difensore civico - tutte le informazioni e la documentazione utile al Difensore civico.

4. Qualora il responsabile del procedimento non presti spontaneamente la propria collaborazione, il Difensore civico può convocarlo per chiedere chiarimenti ed eventualmente proporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di questi. La mancata collaborazione con il Difensore civico può costituire elemento di giudizio per la valutazione dei dirigenti e per il riconoscimento del premio di produttività degli altri dipendenti.

**CAPO II
REQUISITI E MODALITA' PER LA ELEZIONE****ARTICOLO 8
REQUISITI PER LA NOMINA, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'**

1. Il Difensore civico è eletto fra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale/provinciale, del diploma di laurea e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa, con particolare riferimento agli Enti locali e alla promozione e tutela dei diritti.

2. Non sono eleggibili:

- a) coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri comunali/provinciali;
- b) i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché i membri delle comunità montane;
- c) coloro che ricoprono cariche elettive o incarichi di partito o sindacali;

d) coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi.

3. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi che siano incompatibili con la sua posizione di autonomia e di indipendenza.

ARTICOLO 9 DOVERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nell'assumere l'incarico il Difensore civico si impegna ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata del mandato, gli obblighi derivanti dalla sua carica.

2. Il Difensore civico concorda con l'Amministrazione orari e periodicità della propria presenza sul territorio rapportata alla necessità dell'esercizio della funzione anche con riferimento al territorio e alla popolazione.

ARTICOLO 10 ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale/provinciale con voto segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio comunale/provinciale. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta si procede nella seduta successiva ad una ulteriore votazione con le stesse modalità previste per la prima.⁵ Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in distinta e successiva seduta, risultando eletto il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale/provinciale.⁶

2. Il Consiglio comunale/provinciale potrà anche procedere alla scelta previa selezione delle candidature tramite procedura concorsuale di cui sarà data idonea pubblicità

3. L'amministrazione comunale provvede a rendere pubblica la nomina del Difensore civico e a promuoverne la conoscenza presso i cittadini attraverso gli idonei mezzi di informazione.

ARTICOLO 11 DURATA DEL MANDATO RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA

1. Il Difensore civico dura in carica anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. L'incarico cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.

3. Qualora venga accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o nel caso in cui il Difensore civico non provveda spontaneamente a rimuovere accertate cause, originarie o sopravvenute, di incompatibilità, il Presidente del Consiglio comunale /provinciale convoca il Consiglio per la pronuncia sulla decadenza del Difensore civico nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione ai consiglieri comunali /provinciali.

4. Il difensore civico è revocato dal Consiglio Comunale, quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

5. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi ed accertati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da almeno 1/3 dei Consiglieri

⁵ Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la disposizione potrebbe essere sostituita dalla seguente: "Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale/provinciale con voto segreto e a maggioranza dei ¾ dei componenti il consiglio comunale/provinciale). Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in distinta e successiva seduta, risultando eletto il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale/provinciale".

⁶ Nei Comuni dove è prevista l'elezione diretta del difensore civico locale, le modalità di nomina sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

comunali e a seguito di una votazione che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio comunale/provinciale.

6. Le dimissioni, redatte in forma scritta e presentate al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto da parte del Consiglio

7. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 l'elezione del Difensore civico è posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale/provinciale della prima seduta successiva.

8. Il Difensore civico resta in carica fino alla nomina del successore, assicurando l'ordinario funzionamento dell'istituto, esercitando le sue funzioni, e percependo la relativa indennità.

CAPO III

SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE

ARTICOLO 12

SEDE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio comunale/provinciale o comunque in locali adeguati al prestigio delle funzioni ed idonei per ampiezza e facilità di accesso.

2. Al difensore civico deve essere assicurata una dotazione organica, finanziaria e strutturale idonea all'esercizio delle funzioni. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi finanziari provvede l'amministrazione comunale/provinciale, sentito il Difensore civico.

3. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore civico comunale l'amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio, anche avvalendosi del difensore civico provinciale, ove presente, o del difensore civico regionale. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore civico provinciale l'amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio avvalendosi del difensore civico regionale.

4. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali e/o provinciali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento assegnate e nei casi di comprovata necessità⁷, di consulenti esterni dotati di professionalità idonea alla trattazione della questione per cui ricevono l'incarico.

ARTICOLO 13

FINANZIAMENTO

1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente nel bilancio del comune e/o della provincia anche sulla base del programma di attività che il Difensore civico presenta ogni anno con la indicazione del fabbisogno finanziario

2. Tutte le spese inerenti l'attività dell'ufficio sono a carico dell'amministrazione.

3. Le spese sono impegnate e liquidate secondo le procedure e le norme previste per l'amministrazione e la contabilità del comune e/o della provincia, sulla base delle decisioni assunte dal Difensore civico.

ARTICOLO 14

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

1. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione almeno pari al 70% di quella percepita dagli assessori del Comune o della Provincia dove presta le sue funzioni e, in caso di gestione associata, un'indennità spettante ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati.

2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento della propria attività nella misura e con le modalità stabilite per gli assessori

⁷ Tali casi sono individuati dalla normativa nella assenza o indisponibilità di personale interno in possesso dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento di incarichi specifici.

comunali e/o provinciali Spetta inoltre il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, nel territorio del Comune e/o nella provincia per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

ARTICOLO 15
RELAZIONE ANNUALE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale/provinciale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredandola da eventuali osservazioni e suggerimenti idonei a prevenire casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale/provinciale nella prima seduta utile dopo la sua trasmissione da parte del Difensore civico.

3. La relazione annuale del Difensore civico è soggetta a pubblicità anche attraverso tutti gli strumenti previsti per la comunicazione istituzionale.

4. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

5. Il Difensore civico può, in ogni tempo, formulare relazioni su questioni di particolare interesse ed attualità da sottoporre al Consiglio per la discussione. Può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio.

Ordine del giorno della Conferenza nazionale di Difensori civici regionali e delle Province autonome approvato in data 14/2/2005 sulla legge quadro in materia di difesa civica

La Conferenza nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome ritiene che sia indispensabile un radicamento dell'istituto della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica mediante una legge quadro che ne favorisca il rafforzamento fissando principi e norme fondamentali, fatta salva l'autonomia statutaria e legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Tra i contenuti della legge quadro si indicano, tra l'altro:

- il riconoscimento dei principi enunciati nei documenti internazionali sull'autonomia e sull'indipendenza del Difensore civico;

- l'istituzione di un difensore civico nazionale che esercita le sue funzioni nei confronti delle amministrazioni statali, ad esclusione di quelle periferiche che continuano ad essere sottoposte al potere di intervento del difensore civico regionale;

- l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di istituire il Difensore Civico Locale, anche tramite convenzioni tra Comuni, con la Provincia o con la Regione; nei Comuni con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti, qualora il difensore civico locale non sia stato istituito, la competenza ad intervenire a tutela dei cittadini è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore;

- il potere del Difensore civico di svolgere interventi relativi al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

- la facoltà del Difensore Civico di richiedere all'Autorità Giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del procedimento penale relativamente a questioni dal medesimo segnalate e della eventuale archiviazione del procedimento stesso;

- l'obbligo per le Procure della Repubblica di segnalare al Difensore civico i casi in cui all'art. 36 comma 2 della L. 104/92 (facoltà del Difensore civico di costituirsi parte civile nei processi in cui la parte offesa è portatore di handicap); l'obbligo dei rispettivi enti di riferimento dei vari Difensori civici di mettere a disposizione la propria Avvocatura, con possibilità per i Comuni di convenzionarsi a tal fine con l'Avvocatura delle Province o delle Regioni;

- il potere del Difensore Civico di tutelare i cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni mediante l'azione di mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni; la pubblica amministrazione deve fornire adeguata motivazione in caso di non accoglimento della proposta di accordo;

- il potere del Difensore civico di segnalare agli organismi competenti i casi di mancata collaborazione da parte dei dirigenti e funzionari interpellati al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari - informando in ogni caso il Difensore Civico dell'eventuale dell'archiviazione motivata del procedimento disciplinare - ovvero al fine della valutazione del personale;

- l'obbligo di risposta della Pubblica Amministrazione interpellata dal Difensore civico entro un termine congruo;

- in via eccezionale, il difensore civico, qualora risulti che una determinazione amministrativa dia luogo ad iniquità, può proporre e/o raccomandare all'Autorità amministrativa responsabile una soluzione equitativa del caso, senza efficacia di precedente condizionante le future determinazioni della Pubblica Amministrazione;